

Causa T-14/91

Georges Weyrich
contro
Commissione delle Comunità europee
« Irricevibilità »

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 7 giugno 1991 238

Massime dell'ordinanza

1. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Esistenza di un atto lesivo — Obbligo di presentare direttamente il reclamo — (Statuto del personale, art. 90, n. 2)*

2. *Dipendenti — Ricorso — Atto lesivo — Nozione — Avviso di liquidazione delle spettanze in materia di indennità di cessazione dal servizio — (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

3. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Nozione — (Statuto del personale, art. 90, n. 2)*

4. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termini — Inderogabilità — (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*

5. *Dipendenti — Ricorso — Atto lesivo — Decisione di rigetto di un reclamo — Rigetto puro e semplice — Atto confermativo — Esclusione della riapertura dei termini di impugnazione (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
6. *Dipendenti — Ricorso — Ricorso diretto contro un regolamento — Irricevibilità (Trattato CEE, art. 179; Statuto del personale, art. 91)*
7. *Diritto comunitario — Principi — Certezza del diritto — Atto dell'amministrazione produttivo di effetti giuridici — Esigenza di chiarezza e precisione — Obbligo di comunicazione agli interessati*
8. *Dipendenti — Dovere di sollecitudine incombente all'amministrazione — Principio di sana amministrazione — Portata*

1. Il dipendente che intenda chiedere l'annullamento, la riforma o la revoca di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina che costituisca, nei suoi confronti, un atto lesivo non può più attivare la fase precontenziosa presentando una domanda, ma deve presentare direttamente un reclamo avverso il detto atto ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.
2. Possono essere considerati lesivi, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, soltanto gli atti che incidano direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati.
3. Costituisce reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto la lettera di un dipendente che, pur in mancanza di espressa richiesta di revoca della decisione di cui trattasi, sia chiaramente diretta ad ottenere l'accoglimento in via amichevole delle proprie istanze, al pari di una lettera che esprima manifestamente la volontà dell'interessato di contestare la decisione che gli arreca pregiudizio.
4. I termini d'impugnazione sono di ordine pubblico e non costituiscono un mezzo a discrezione delle parti o del giudice. Ciò vale del pari per i termini per proporre reclamo i quali, dal punto di vista procedurale, li precedono ed hanno la stessa natura, poiché concorrono alla disciplina del medesimo rimedio giuridico perseguendo lo scopo di garantire la certezza del diritto.

Per quanto attiene alle conseguenze economiche di un provvedimento di cessazione dal servizio, l'atto lesivo dal quale decorre il termine di impugnazione è costituito dall'avviso di liquidazione delle spettanze in materia di indennità mensile.

Il fatto che un'istituzione, per motivi inerenti alla politica seguita nei confronti

del personale, entri nel merito di un reclamo amministrativo tardivo non può far derogare al sistema di termini imperativi previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto né può privare l'amministrazione della facoltà di eccepire in sede giurisdizionale l'eccezione di tardività del reclamo.

5. Qualsiasi decisione di rigetto, espressa o tacita, non ha di per sé altro scopo che quello di confermare l'azione o l'omissione censurata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile.

Una siffatta decisione, priva di qualsiasi elemento nuovo rispetto alla precedente situazione di fatto o di diritto, non può far nuovamente sorgere, a favore dell'interessato, un diritto di impugnazione già estinto.

6. Nell'ambito dei mezzi d'impugnazione istituiti dall'art. 91 dello Statuto e nel caso di un atto di portata generale che trovi attuazione in una serie di decisioni individuali concernenti la totalità o gran parte dei dipendenti di un'istituzione, non si può negare al singolo dipendente, che intenda valersi del rimedio previsto dall'art. 91 dello Statuto del personale, il diritto di eccepire l'illegittimità dell'atto di portata generale nell'impugnare la de-

cisione individuale, che sola gli permette di sapere con certezza come ed in quale misura vengano lesi i suoi specifici interessi. Tuttavia, secondo l'art. 91, n. 2, dello Statuto del personale, i ricorsi proposti dai dipendenti nell'ambito dell'art. 179 del Trattato CEE devono essere diretti contro l'autorità che ha il potere di nomina e riguardare atti od omissioni di detta autorità che rechino pregiudizio al ricorrente. Essi non possono avere ad oggetto l'annullamento totale o parziale di un regolamento, atteso che la legittimità di quest'ultimo può essere contestata solamente per mezzo dell'eccezione di illegittimità nell'ambito di un ricorso diretto contro la decisione individuale che ne costituisce applicazione.

7. Il principio della certezza del diritto esige che ogni atto dell'amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell'interessato in modo tale che questi posseda la certezza del momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, segnatamente in riferimento ai termini per il ricorso.
8. Il dovere di sollecitudine che incombe all'amministrazione ed il principio di sana amministrazione implicano in particolare che, l'autorità, qualora si pronunci sulla situazione di un dipendente, deve prendere in considerazione il complesso degli aspetti che possono influire sulla decisione e, nel far ciò, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente stesso.